REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 216 del 09/12/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE" DA REALIZZARSI IN LOC. CAPPELLUCCIA NEL COMUNE DI MARCIANISE (CE) - PROPOSTO DALLA DITTA ORLANDO ELPIDIO - CUP 3814

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;

b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";

c. che con D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;

d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";

e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;

f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R.C. n. 406/2011:
   - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
     - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
     - gli istruttori VIA/VI/VAS;
   - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;

h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;

i. con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013 è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;

j. che, con Regolamento n.12 del 15/12/2011 è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n°488 del 31/10/2013 e s.m.i. le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;

k. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 445129 del 21.05.2010 contrassegnata con CUP 3814, la Ditta Orlando Elpidio, con sede in Marcianise (CE) alla via Orbetello n. 3, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, relativa al

progetto “impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi - Ampliamento delle attività svolte" da realizzarsi in loc. Cappelluccia nel Comune di Marcianise (CE);

b. che su specifica richiesta di cui alla nota prot. reg. n. 119536 del 18.02.2013, la ditta proponente ha presentato integrazioni alla sopra menzionata istanza, acquisite dal prot. reg. n. 407971 del 7.06.2013 e integrate con prot. reg. n. 770819 del 11.11.2013;

c. che l’istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema al gruppo istruttore A.R.P.A.C. costituito da dott.ssa Piscitelli, dott.ssa Petillo, dott. Tagliatatela, appartenenti alla “short list” di cui al citato D.D. n. 648/2011;

d. che detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 25.03.2014, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore - di assoggettare l’intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto necessita di ulteriore approfondimento per poter valutare gli effettivi impatti legati all’attività dell’impianto. Il progetto di cui alle integrazioni del 2013 infatti è un progetto diverso dal progetto presentato con l’avvio della verifica di assoggettabilità a VIA del Maggio 2010 in quanto presenta modifiche sostanziali con l’aumento delle superfici interessate, con nuova individuazione di area destinata allo stoccaggio delle MPS e con la nuova costruzione di un container per uffici ed annessi servizi igienici. Sempre dal progetto:
   - non sono univocamente individuati i settori di “gestione” dei rifiuti né sono univocamente determinate le aree pavimentate ed impermeabilizzate, né quelle in misto inerte;
   - non sono individuate graficamente le aree di manovra e movimentazione interna e dei flussi relativi alla viabilità interna di movimentazione dei rifiuti e delle MPS.

   Il proponente, sempre con le integrazione del giugno 2013, ha indicato quantità di rifiuti da trattare diverse rispetto a quelle indicate con l’avvio della verifica di assoggettabilità a VIA del Maggio 2010. Relativamente alla quantità di rifiuti destinata alla messa in riserva, atteso che l’impianto è autorizzato in proceduta semplificata di cui all’art.216 del D.lgs. 152/06 in relazione alla nota della Provincia di Caserta del 30.10.2013, prot. n. 99197 trasmessa con integrazione novembre 2013, trova applicazione per la messa in riserva l’art. 6 del D.M. 5 febbraio 1998 smi.
   Nella “Perizia giurata di indagine preliminare di verifica della contaminazione del suolo e del sottosuolo” non è univocamente determinato se i rapporti di prova attengono ad analisi su campioni di terreno, come dichiarato dal proponente, o attengono ad analisi su campioni di rifiuti, in quanto riportanti dati discordanti.

I noltre la Commissione rappresenta che il Comune deve manifestare la volontà di adottare una variante al PUC.

e. che con nota prot. reg. n. 291712 del 28.04.2014, si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l’esito della Commissione del 25.03.2014 così come sopra riportato;

f. che con nota prot. reg. n. 351508 del 22.05.2014, la Ditta Orlando Elpidio ha trasmesso le osservazioni al parere espresso dalla Commissione VIA nella seduta del 25.03.2014

RILEVATO:

a. che detto progetto è stato riproposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 4.09.2014, ha deciso - sulla base delle osservazioni e controdeduzioni presentate dal proponente - di confermare il parere di assoggettare l’intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per le seguenti motivazioni:

<u>al punto a) e al punto b) ribadisce quanto già rilevato in fase istruttoria e precisamente:</u>

Il progetto di cui alle integrazioni del 2013 è un progetto diverso dal progetto presentato con l’avvio della verifica di assoggettabilità a VIA del Maggio 2010 in quanto presenta modifiche

sostanziali con l'aumento delle superfici interessate, con nuova individuazione di area destinata allo stoccaggio delle MPS e con la nuova costruzione di un container per uffici ed annessi servizi igienici. Infatti l'area dell'impianto non riguarda più la sola particella 5188 del fg. 10 ma anche le particelle 368, 5092, 5093, riscontrando diverse dimensioni dell'area d'intervento e conseguentemente maggiore estensione dell'area d'intervento in ragione di 5.850 mq.

Quanto sostenuto nelle osservazioni trasmesse ai sensi dell'art. 10bis ed in particolare " .. *la superficie dell'impianto è la stessa di quella indicata nel progetto del 2010 … in quanto con le integrazione del 2013 è stata altresì rappresentata l'area limitrofa a quella utilizzata dallo scrivente per l'esercizio dell'attività di trattamento rifiuti, ove viene svolta la diversa attività di vendita di materiali edili (completamente scorporata dalla attività di smaltimento rifiuti). Si precisa che tale ulteriore superficie è stata ricompresa nei grafici di progetto trasmessi dalla scrivente nel 2013, unicamente in considerazione della circostanza che su tale area è stato legittimamente apposto un container che ospita uffici e servizi igienici, messo a disposizione dei lavoratori che operano presso l'impianto di trattamento rifiuti*" ed ancora che *" l'impianto non è stato interessato da alcun ampliamento posto che la planimetria presentata nel 2013 sull'area adiacente – come detto occupata dall'attività di vendita di materiali per l'edilizia – viene indicato un unico cumulo identificato con MP (materia prima) ed MPS (materia prima seconda), ovvero prodotti che rispondono alle caratteristiche commerciali di vendita. Ciò ovviamente non indica l'ampliamento dell'area dell'impianto ove è bene indicata l'area dei cumuli di materiale inerte, MPS, breccia, sabbia, pozzolana."* ed ancora quanto riportato nella relazione tecnica a pag. 6, punto 2, *"…. che non ci sono nuove aree aggiunte di pertinenza dell'impianto",* non trova alcun riscontro negli allegati progettuali.

Nel merito infatti si evidenzia che:

- in tavola 1 del 2010, nello stralcio catastale è indicata, di fatto, la sola part. 5188 mentre in tavola 1 integrazione 2013, nello stralcio catastale sono campite, di fatto, oltre alla particella 5188 anche le part.lle 368, 5092, 5093;
- dal Certificato di agibilità n. 438 del 2008 del Comune di Marcianise si rileva che l'impianto di trattamento residui lapidei interessava la sola part. 5188 del fg.10;
- a seguito del permesso a costruire n. 733 del 2012 rilasciato dal Comune di Marcianise, con allegata relazione Tecnica e tavola 2, viene autorizzata la realizzazione di un box a protezione del gruppo elettrogeno nonché di un muro di recinzione con pannelli in cls a servizio dell'attività esistente in località Cappelluccia, le cui particelle interessate sono, oltre la 5188, le particelle n.368, 5092, 5093.

In particolare nella relazione tecnica di cui al P.C. 733/2012 è dichiarato che:

- *"Allo stato attuale i materiali recuperati o trattati vengono depositati nel piazzale in attesa di essere caricati sui mezzi di trasporto con adeguate macchine. Ciò comporta un impegno notevole del lotto di terreno con restringimento degli spazi di lavoro e di manovra dei mezzi meccanici e dei camion d'ingresso e di uscita dall'impianto"*
- *"Il P.C. si chiede essenzialmente per la realizzazione di un box in pannelli di cemento, a protezione del gruppo elettrogeno necessario al funzionamento dell'impianto. Inoltre sulla base di quanto detto sopra sulla difficoltà di stoccaggio dei materiali recuperati a causa della mancanza di spazio di deposito è previsto l'ampliamento dell'area destinata al servizio della attività di cernita e trattamento rifiuti recuperabili dei lotti di terreno confinanti ad EST (part.368, 5092 e 5093)".*

Ulteriormente con P.C. n. 767 del 2013 rilasciato dal Comune di Marcianise, in variante al precedente P.C. n. 733/2012, con allegata relazione Tecnica e tavola 2, viene autorizzata la posa in opera di un containers da adibire ad uso ufficio e WC, sempre a servizio della attività esistente in località Cappelluccia (cernita, trattamento rifiuti recuperabili da demolizioni edili) le cui particelle interessate sono sempre , oltre la 5188, le particelle n.368, 5092, 5093

Pertanto " l'*area limitrofa dove la Ditta Orlando svolge l'attività di vendita di materiali edili, Area quest'ultima che nulla ha a che fare con l'attività di recupero rifiuti e dell'impianto"* è di fatto l' area di ampliamento dell'impianto di recupero preesistente come da relazione allegata al P.C. n. 733/2012 rilevando ancora che il containers da adibire ad uso ufficio e relativo WC sono stati

oggetto di successivo permesso a costruire (P.C. n. 767 del 2013) sempre a servizio della attività esistente in località Cappelluccia di cernita, trattamento rifiuti recuperabili da demolizioni edili.

al punto c) ribadisce quanto già rilevato in fase istruttoria e precisamente:

Non sono univocamente individuati i settori di "gestione" dei rifiuti né sono univocamente determinate le aree pavimentate ed impermeabilizzate, né quelle in misto inerte.

Nel merito si osserva che nella tavola 1 del 2013, diversamente da quanto sostenuto nell'osservazione trasmessa ai sensi dell'art. 10bis di cui al punto c. , non sono campiti adeguatamente i settori di "gestione" dei rifiuti e non risultano indicate le estensioni delle relative superfici e non sono perimetrate le aree pavimentate ed impermeabilizzate né quelle pavimentate in misto inerte in quanto la tavola in questione reca le sole diciture senza alcuna campitura di: "area pavimentata in calcestruzzo impermeabile", "area pavimentata con tappetino bituminoso", "area pavimentata con misto inerte". Ulteriormente, dalla relazione integrativa giugno 2013 relativamente alle modalità di stoccaggio delle tipologie dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti del ciclo produttivo, si rileva che vengono di fatto descritte sommariamente le localizzazioni dei settori stoccaggio rifiuti inerti destinati alla frantumazione (in testa al carico dell'impianto di frantumazione), rifiuti destinati alla Messa in riserva R13 in cassoni metallici, MPS poste nell'area commerciale di deposito.

al punto d) ribadisce quanto già rilevato in fase istruttoria e precisamente

L'assenza, ancorchè richiesta con lettera di integrazione, dell'individuazione grafica delle aree di manovra e movimentazione interna e dei flussi relativi alla viabilità interna di movimentazione dei rifuti e delle MPS .

Si prende atto che la ditta con le osservazioni del maggio 2014 formulata ai sensi dell'art. 10bis trasmette mediante foglio A4 planimetria recante le aree di manovra e movimentazione interna dei rifiuti e delle MPS.

al punto e) ribadisce quanto già rilevato in fase istruttoria e precisamente:

Il proponente, sempre con le integrazione del giugno 2013, ha indicato quantità di rifiuti da trattare diverse rispetto a quelle indicate con l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA del Maggio 2010.

Si prende atto che il proponente nelle osservazioni trasmesse ai sensi dell'art. 10bis dichiara che *" la quantità di rifiuti da trattare indicata nelle integrazione fornite nel 2013 è inferiore rispetto a quella indicata nel progetto presentato nel 2010."*

al punto f) ribadisce quanto già rilevato in fase istruttoria e precisamente:

Nella "Perizia giurata di indagine preliminare di verifica della contaminazione del suolo e del sottosuolo" non è univocamente determinato se i rapporti di prova attengono ad analisi su campioni di terreno, come dichiarato dal proponente, o attengono ad analisi su campioni di rifiuti, in quanto riportanti dati discordanti.

Si prende atto che il proponente nelle osservazioni trasmesse ai sensi dell'art. 10bis dichiara che *"la riscontrata discordanza è frutto di un mero errore materiale commesso dal chimico, dott. Pedron Gian Piero, incaricato della redazione della perizia, il quale ha già dichiarato la sua disponibilità a ripetere la relazione, ove ritenuto necessario."*

al punto g)

"Con il certificato di destinazione urbanistica del 5.09.2013, trasmesso con le ulteriori integrazioni da parte del proponente nel novembre 2013, si rileva che sono considerate, oltre alla originaria part. 5188 del fg. 10, le ulteriori particelle n. 5003, 5092, 368 sempre del fg.10.

Tali particelle recano la seguente destinazione : ZONA OMOGENEA E – TERRITORIO AGRICOLO. In tale zona "sono consentiti il restauro e la nuova edificazione di edifici destinati all'esercizio dell'attività agricola ed alla trasformazione dei prodotti della terra."

Lo stesso certificato del 5.09.2013 reca il regime vincolistico dal quale si evince che gli immobili in questione non ricadono in area assoggettata a rischio di pericolosità idraulica, a vincoli di tipo ambientali, paesaggistici, a rischio frana, e sono esterni alla delimitazione del Centro Urbano di Marcianise. Gi stessi immobili ricadono in area a rischio sismico con grado di sismicità S=9.

Sono allegati al certificato lo Stralcio della Tavola 2°- Zonizzazione e rete viaria, lo stralcio del la tav. 2 Nuova variante al P.R.G., lo Stralcio tavola 1 Zonizzazione acustica, Stralcio norme tecniche di attuazione del vigente PRG.

Da quanto detto l'intervento proposto non è coerente al P.R.G. atteso che la destinazione per l'area è "agricola", riferendo nel contempo che con integrazioni del giugno 2013 sono state rimessi tre permessi a costruire nonché ulteriori pareri e/o nulla osta. Con riferimento alle osservazioni trasmesse dal proponente ai sensi dell'art. 10bis, si evidenzia che la localizzazione in area agricola, pur non costituendo una condizione preclusiva alla realizzazione del progetto, richiede in ogni caso un livello di approfondimento nella valutazione degli impatti e lo studio e la comparazione delle alternative tipiche della VIA, e non della verifica di assoggettabilità a VIA.

b. che la Ditta Orlando Elpidio ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 916 del 14.07.2005, mediante versamento del 18.05.2010, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO: di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 2/2010;
- la D.G.R.C. n. 916/2005;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il Regolamento Regionale n.12/2011;
- il D.P.G.R. n. 63/2013;
- il D.P.G.R. n. 439/2013;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e s.m.i.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo istruttore A.R.P.A.C. dott.ssa Piscitelli, dott.ssa Petillo, dott. Tagliatatela.

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nelle sedute del 25.03.2014 e del 4.09.2014, il progetto "impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi - Ampliamento delle attività svolte" da realizzarsi in loc. Cappelluccia nel Comune di Marcianise (CE), proposto dalla Ditta Orlando Elpidio, con sede in Marcianise (CE) alla via Orbetello n. 3, per le seguenti motivazioni:

<u>al punto a) e al punto b) ribadisce quanto già rilevato in fase istruttoria e precisamente:</u>

Il progetto di cui alle integrazioni del 2013 è un progetto diverso dal progetto presentato con l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA del Maggio 2010 in quanto presenta modifiche sostanziali con l'aumento delle superfici interessate, con nuova individuazione di area destinata allo stoccaggio delle MPS e con la nuova costruzione di un container per uffici ed annessi servizi igienici. Infatti l'area dell'impianto non riguarda più la sola particella 5188 del fg. 10 ma anche le particelle 368, 5092, 5093, riscontrando diverse dimensioni dell'area d'intervento e conseguentemente maggiore estensione dell'area d'intervento in ragione di 5.850 mq.

Quanto sostenuto nelle osservazioni trasmesse ai sensi dell'art. 10bis ed in particolare " .. *la superficie dell'impianto è la stessa di quella indicata nel progetto del 2010 … in quanto con le integrazione del 2013 è stata altresì rappresentata l'area limitrofa a quella utilizzata dallo scrivente per l'esercizio dell'attività di trattamento rifiuti, ove viene svolta la diversa attività di vendita di materiali edili (completamente scorporata dalla attività di smaltimento rifiuti). Si precisa che tale ulteriore superficie è stata ricompresa nei grafici di progetto trasmessi dalla scrivente nel 2013,*

unicamente in considerazione della circostanza che su tale area è stato legittimamente apposto un container che ospita uffici e servizi igienici, messo a disposizione dei lavoratori che operano presso l'impianto di trattamento rifiuti" ed ancora che *" l'impianto non è stato interessato da alcun ampliamento posto che la planimetria presentata nel 2013 sull'area adiacente – come detto occupata dall'attività di vendita di materiali per l'edilizia – viene indicato un unico cumulo identificato con MP (materia prima) ed MPS (materia prima seconda), ovvero prodotti che rispondono alle caratteristiche commerciali di vendita. Ciò ovviamente non indica l'ampliamento dell'area dell'impianto ove è bene indicata l'area dei cumuli di materiale inerte, MPS, breccia, sabbia, pozzolana."* ed ancora quanto riportato nella relazione tecnica a pag. 6, punto 2, *"…. che non ci sono nuove aree aggiunte di pertinenza dell'impianto",* non trova alcun riscontro negli allegati progettuali.

Nel merito infatti si evidenzia che:

- in tavola 1 del 2010, nello stralcio catastale è indicata, di fatto, la sola part. 5188 mentre in tavola 1 integrazione 2013, nello stralcio catastale sono campite, di fatto, oltre alla particella 5188 anche le part.lle 368, 5092, 5093;
  - dal Certificato di agibilità n. 438 del 2008 del Comune di Marcianise si rileva che l'impianto di trattamento residui lapidei interessava la sola part. 5188 del fg.10;
- a seguito del permesso a costruire n. 733 del 2012 rilasciato dal Comune di Marcianise, con allegata relazione Tecnica e tavola 2, viene autorizzata la realizzazione di un box a protezione del gruppo elettrogeno nonché di un muro di recinzione con pannelli in cls a servizio dell'attività esistente in località Cappelluccia, le cui particelle interessate sono, oltre la 5188, le particelle n.368, 5092, 5093.

In particolare nella relazione tecnica di cui al P.C. 733/2012 è dichiarato che:

- *"Allo stato attuale i materiali recuperati o trattati vengono depositati nel piazzale in attesa di essere caricati sui mezzi di trasporto con adeguate macchine. Ciò comporta un impegno notevole del lotto di terreno con restringimento degli spazi di lavoro e di manovra dei mezzi meccanici e dei camion d'ingresso e di uscita dall'impianto"*
- *"Il P.C. si chiede essenzialmente per la realizzazione di un box in pannelli di cemento, a protezione del gruppo elettrogeno necessario al funzionamento dell'impianto. Inoltre sulla base di quanto detto sopra sulla difficoltà di stoccaggio dei materiali recuperati a causa della mancanza di spazio di deposito è previsto l'ampliamento dell'area destinata al servizio della attività di cernita e trattamento rifiuti recuperabili dei lotti di terreno confinanti ad EST (part.368, 5092 e 5093)".*

Ulteriormente con P.C. n. 767 del 2013 rilasciato dal Comune di Marcianise, in variante al precedente P.C. n. 733/2012, con allegata relazione Tecnica e tavola 2, viene autorizzata la posa in opera di un containers da adibire ad uso ufficio e WC, sempre a servizio della attività esistente in località Cappelluccia (cernita, trattamento rifiuti recuperabili da demolizioni edili) le cui particelle interessate sono sempre , oltre la 5188, le particelle n.368, 5092, 5093

Pertanto " l'*area limitrofa dove la Ditta Orlando svolge l'attività di vendita di materiali edili, Area quest'ultima che nulla ha a che fare con l'attività di recupero rifiuti e dell'impianto"* è di fatto l' area di ampliamento dell'impianto di recupero preesistente come da relazione allegata al P.C. n. 733/2012 rilevando ancora che il containers da adibire ad uso ufficio e relativo WC sono stati oggetto di successivo permesso a costruire (P.C. n. 767 del 2013) sempre a servizio della attività esistente in località Cappelluccia di cernita, trattamento rifiuti recuperabili da demolizioni edili.

<u>al punto c) ribadisce quanto già rilevato in fase istruttoria e precisamente:</u>

Non sono univocamente individuati i settori di "gestione" dei rifiuti né sono univocamente determinate le aree pavimentate ed impermeabilizzate, né quelle in misto inerte.

Nel merito si osserva che nella tavola 1 del 2013, diversamente da quanto sostenuto nell'osservazione trasmessa ai sensi dell'art. 10bis di cui al punto c. , non sono campiti adeguatamente i settori di "gestione" dei rifiuti e non risultano indicate le estensioni delle relative superfici e non sono perimetrate le aree pavimentate ed impermeabilizzate né quelle pavimentate in misto inerte in quanto la tavola in questione reca le sole diciture senza alcuna campitura di: "area pavimentata in calcestruzzo impermeabile", "area pavimentata con tappetino bituminoso", "area pavimentata con misto inerte". Ulteriormente, dalla relazione integrativa giugno 2013 relativamente

alle modalità di stoccaggio delle tipologie dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti del ciclo produttivo, si rileva che vengono di fatto descritte sommariamente le localizzazioni dei settori stoccaggio rifiuti inerti destinati alla frantumazione (in testa al carico dell'impianto di frantumazione), rifiuti destinati alla Messa in riserva R13 in cassoni metallici, MPS poste nell'area commerciale di deposito.

al punto d) ribadisce quanto già rilevato in fase istruttoria e precisamente

L'assenza, ancorchè richiesta con lettera di integrazione, dell'individuazione grafica delle aree di manovra e movimentazione interna e dei flussi relativi alla viabilità interna di movimentazione dei rifuti e delle MPS .

Si prende atto che la ditta con le osservazioni del maggio 2014 formulata ai sensi dell'art. 10bis trasmette mediante foglio A4 planimetria recante le aree di manovra e movimentazione interna dei rifiuti e delle MPS.

al punto e) ribadisce quanto già rilevato in fase istruttoria e precisamente:

Il proponente, sempre con le integrazione del giugno 2013, ha indicato quantità di rifiuti da trattare diverse rispetto a quelle indicate con l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA del Maggio 2010.

Si prende atto che il proponente nelle osservazioni trasmesse ai sensi dell'art. 10bis dichiara che *" la quantità di rifiuti da trattare indicata nelle integrazione fornite nel 2013 è inferiore rispetto a quella indicata nel progetto presentato nel 2010."*

al punto f) ribadisce quanto già rilevato in fase istruttoria e precisamente:

Nella "Perizia giurata di indagine preliminare di verifica della contaminazione del suolo e del sottosuolo" non è univocamente determinato se i rapporti di prova attengono ad analisi su campioni di terreno, come dichiarato dal proponente, o attengono ad analisi su campioni di rifiuti, in quanto riportanti dati discordanti.

Si prende atto che il proponente nelle osservazioni trasmesse ai sensi dell'art. 10bis dichiara che *"la riscontrata discordanza è frutto di un mero errore materiale commesso dal chimico, dott. Pedron Gian Piero, incaricato della redazione della perizia, il quale ha già dichiarato la sua disponibilità a ripetere la relazione, ove ritenuto necessario."*

al punto g)

"Con il certificato di destinazione urbanistica del 5.09.2013, trasmesso con le ulteriori integrazioni da parte del proponente nel novembre 2013, si rileva che sono considerate, oltre alla originaria part. 5188 del fg. 10, le ulteriori particelle n. 5003, 5092, 368 sempre del fg.10.

Tali particelle recano la seguente destinazione : ZONA OMOGENEA E – TERRITORIO AGRICOLO. In tale zona "sono consentiti il restauro e la nuova edificazione di edifici destinati all'esercizio dell'attività agricola ed alla trasformazione dei prodotti della terra."

Lo stesso certificato del 5.09.2013 reca il regime vincolistico dal quale si evince che gli immobili in questione non ricadono in area assoggettata a rischio di pericolosità idraulica, a vincoli di tipo ambientali, paesaggistici, a rischio frana, e sono esterni alla delimitazione del Centro Urbano di Marcianise. Gi stessi immobili ricadono in area a rischio sismico con grado di sismicità S=9.

Sono allegati al certificato lo Stralcio della Tavola 2°- Zonizzazione e rete viaria, lo stralcio del la tav. 2 Nuova variante al P.R.G., lo Stralcio tavola 1 Zonizzazione acustica, Stralcio norme tecniche di attuazione del vigente PRG.

Da quanto detto l'intervento proposto non è coerente al P.R.G. atteso che la destinazione per l'area è "agricola", riferendo nel contempo che con integrazioni del giugno 2013 sono state rimessi tre permessi a costruire nonché ulteriori pareri e/o nulla osta. Con riferimento alle osservazioni trasmesse dal proponente ai sensi dell'art. 10bis, si evidenzia che la localizzazione in area agricola, pur non costituendo una condizione preclusiva alla realizzazione del progetto, richiede in ogni caso un livello di approfondimento nella valutazione degli impatti e lo studio e la comparazione delle alternative tipiche della VIA, e non della verifica di assoggettabilità a VIA.

2. DI trasmettere il presente atto:
   - al proponente;
   - all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
   - alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Dott. Raimondo Santacroce